

**Principio contabile internazionale n. 31**

# Partecipazioni in joint venture

*La presente versione include i cambiamenti risultanti dagli IFRS nuovi e modificati emessi fino al 31 dicembre 2005.*

## SOMMARIO

	<i>paragrafi</i>
<b>INTRODUZIONE</b>	<b>IN1–IN10</b>
<b>PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 31</b>	
<b><i>PARTECIPAZIONI IN JOINT VENTURE</i></b>	
<b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	<b>1–2</b>
<b>DEFINIZIONI</b>	<b>3–12</b>
Tipologie di joint venture	7
Controllo congiunto	8
Accordo contrattuale	9–12
<b>GESTIONI A CONTROLLO CONGIUNTO</b>	<b>13–17</b>
<b>BENI A CONTROLLO CONGIUNTO</b>	<b>18–23</b>
<b>ENTITÀ ECONOMICHE A CONTROLLO CONGIUNTO</b>	<b>24–47</b>
<b>Bilancio del partecipante</b>	<b>30–45</b>
Consolidamento proporzionale	30–37
Metodo del patrimonio netto	38–41
Eccezioni al consolidamento proporzionale e al metodo del patrimonio netto	42–45
<b>Bilancio separato di un partecipante</b>	<b>46–47</b>
<b>OPERAZIONI TRA PARTECIPANTE E JOINT VENTURE</b>	<b>48–50</b>
<b>ISCRIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN JOINT VENTURE NEL BILANCIO DI UN INVESTITORE</b>	<b>51</b>
<b>GESTORI DI JOINT VENTURE</b>	<b>52–53</b>
<b>INFORMAZIONI INTEGRATIVE</b>	<b>54–57</b>
<b>DATA DI ENTRATA IN VIGORE</b>	<b>58</b>
<b>SOSTITUZIONE DELLO IAS 31 (RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 2000)</b>	<b>59</b>
<b>APPENDICE</b>	
<b>Modifiche ad altre disposizioni</b>	
<b>APPROVAZIONE DELLO IAS 31 DA PARTE DEL BOARD</b>	
<b>MOTIVAZIONI PER LE CONCLUSIONI</b>	

Il Principio contabile internazionale n. 31 *Partecipazioni in joint venture* (IAS 31) è illustrato nei paragrafi 1-59 e nell'Appendice. Tutti i paragrafi hanno pari autorità, ma conservano il formato IASC del Principio di quando questo fu adottato dallo IASB. Lo IAS 31 dovrebbe essere letto nel contesto delle Motivazioni per le conclusioni, della *Prefazione agli International Financial Reporting Standard* e del *Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio*. Lo IAS 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori* fornisce una base per la scelta e l'applicazione di principi contabili in assenza di linee guida specifiche.

## Introduzione

IN1 Il Principio contabile internazionale n. 31 *Partecipazioni in joint venture* *sostituisce* lo IAS 31 *Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture* (rivisto nella sostanza nel 2000) e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.

## Motivazioni della revisione dello IAS 31

---

IN2 L'International Accounting Standards Board ha sviluppato il presente IAS 31 così rivisto come parte del progetto di revisione (Improvement) dei Principi contabili internazionali. Il progetto è stato intrapreso alla luce delle domande e delle critiche mosse al Principio dalle Autorità di regolamentazione, dalle professioni contabili e da altri soggetti interessati. Le finalità del progetto erano di ridurre o eliminare alternative, ridondanze e conflitti tra i Principi, di affrontare alcuni problemi di convergenza contabile e di apportare ulteriori miglioramenti.

IN3 Per quanto concerne lo IAS 31, la finalità principale del Board è stata quella di apportare le rettifiche necessarie per poter tener conto dei consistenti cambiamenti apportati allo IAS 27 *Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate* e allo IAS 28 *Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate come parte del progetto di revisione* (Improvement). Il Board non ha inteso mettere in discussione l'approccio fondamentale nella contabilizzazione delle partecipazioni in joint venture illustrato nello IAS 31.

## Principali Modifiche

---

IN4 Di seguito sono descritte le principali modifiche rispetto alla versione precedente dello IAS 31.

### Ambito di applicazione

IN5 Il Principio non si applica alle partecipazioni che sarebbero altrimenti considerate come partecipazioni di partecipanti in entità a controllo congiunto possedute da società di investimento in capitale di rischio, fondi comuni, fondi di investimento ed entità analoghe, nei casi in cui tali partecipazioni sono classificate come possedute per la negoziazione e contabilizzate in conformità allo IAS 39 *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*. Tali partecipazioni vengono valutate al *fair value* (valore equo) e i cambiamenti di *fair value* (valore equo) sono rilevati a conto economico nell'esercizio in cui si sono verificati.

IN6 Nel Principio sono inoltre specificate le esenzioni dall'applicazione del consolidamento proporzionale o del metodo del patrimonio netto, analoghe a quelle previste per alcune controllate, in base alle quali queste ultime non sono tenute a redigere il bilancio consolidato. Tali esenzioni includono la situazione in cui la partecipante è anche una controllante esentata dalla preparazione del bilancio consolidato (paragrafo 2(b)), ai sensi dello IAS 27 *Bilancio consolidato e separato*, e quella in cui la partecipante, sebbene non controllante, può soddisfare lo stesso tipo di condizioni che consentono l'esenzione a tali controllanti (paragrafo 2(c)).

## **Esenzioni dall'applicazione del consolidamento proporzionale o del metodo del patrimonio netto**

- IN7 Il Principio non richiede l'applicazione del consolidamento proporzionale o del metodo del patrimonio netto quando una partecipazione in una joint venture viene acquisita e posseduta con la prospettiva di dismetterla entro dodici mesi dall'acquisizione. Devono esistere prove che la partecipazione è stata acquisita con l'intenzione di dismetterla e che la direzione aziendale è attivamente alla ricerca di un acquirente. Le parole 'nel prossimo futuro' della versione precedente dello IAS 31 sono state sostituite con le parole 'entro dodici mesi'. Se tale partecipazione in una joint venture non viene dismessa entro dodici mesi, deve essere contabilizzata utilizzando il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto dalla data di acquisizione, a meno che non si applichino determinate circostanze ristrette.\*
- IN8 Il Principio non consente a un partecipante alla joint venture, che continua a esercitare controllo congiunto su tale partecipazione, di non applicare il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto se la joint venture opera in presenza di gravi e durature restrizioni che pregiudicano significativamente la sua capacità di trasferire fondi al partecipante. Perché il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto non siano più applicabili è necessaria la perdita del controllo congiunto.

### **Bilancio separato**

- IN9 Le disposizioni per la preparazione del bilancio separato di una partecipante vengono stabilite facendo riferimento allo IAS 27.

### **Informazioni integrative**

- IN10 Il Principio richiede che il partecipante a una joint venture debba indicare il metodo adottato per rilevare le proprie partecipazioni in entità a controllo congiunto (ossia il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto).

---

\* Nel marzo 2004, il Board ha pubblicato l'IFRS 5 *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*. L'IFRS 5 elimina questa esclusione dall'ambito di applicazione e quindi elimina l'esenzione dall'applicazione del consolidamento proporzionale o del metodo del patrimonio netto quando il controllo congiunto di una joint venture è inteso essere temporaneo. Si vedano le Motivazioni per le conclusioni dell'IFRS 5 per ulteriori chiarimenti.

## Principio contabile internazionale n. 31

### *Partecipazioni in joint venture*

#### Ambito di applicazione

---

1 Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione delle partecipazioni in joint venture e per la presentazione delle attività, delle passività, dei proventi e dei costi delle joint venture nel bilancio dei partecipanti e degli investitori indipendentemente dalle strutture e dalle modalità con le quali le operazioni della joint venture vengono effettuate. Tuttavia, il presente Principio non si applica alle partecipazioni di partecipanti in joint venture possedute da:

- (a) società d'investimento in capitale di rischio, o
- (b) fondi comuni, fondi d'investimento ed entità analoghe, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni

che in fase di rilevazione iniziale sono designate al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico o che sono classificate come possedute per negoziazione e contabilizzate in conformità allo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*. Tali partecipazioni devono essere valutate al *fair value* (valore equo) in conformità con lo IAS 39, e ogni variazione del valore equo deve essere rilevata a conto economico nell'esercizio in cui si è verificata.

2 Un partecipante che possiede una partecipazione in una entità a controllo congiunto è esentato dalle disposizioni di cui ai paragrafi 30 (consolidamento proporzionale) e 38 (metodo del patrimonio netto) se soddisfa le seguenti previsioni:

- (a) la partecipazione è classificata come posseduta per la vendita in conformità all'IFRS 5 *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*;
- (b) si applica l'eccezione descritta nel paragrafo 10 dello IAS 27 *Bilancio consolidato e separato*, che consente a una controllante che possiede anche una partecipazione in una entità a controllo congiunto di non presentare il bilancio consolidato; ovvero
- (c) si applicano tutte le seguenti situazioni:
  - (i) il partecipante è a sua volta una società interamente controllata, oppure è una società controllata parzialmente partecipata da un'altra entità e gli azionisti, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati del fatto che il partecipante non applica il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto e non oppongono alcuna obiezione;
  - (ii) gli strumenti rappresentativi di debito o di capitale del partecipante non sono quotati in un mercato regolamentato (su una borsa valori nazionale o estera ovvero in un mercato ristretto over the counter, compresi i mercati locali o regionali);
  - (iii) il partecipante non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso l'autorità di vigilanza o altro organismo di controllo al fine di emettere una qualsiasi tipologia di strumenti finanziari sui mercati regolamentati; e

- (iv) la capogruppo ovvero qualsiasi controllante intermedia del partecipante redige un bilancio consolidato pubblico che sia conforme agli International Financial Reporting Standard.

## Definizioni

---

3 I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati specificati:

Il *controllo* è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenerne i benefici dalle sue attività.

Il *metodo del patrimonio netto* è il metodo di contabilizzazione con il quale la partecipazione è inizialmente rilevata al costo e successivamente rettificata in conseguenza delle variazioni nella quota di pertinenza della partecipante nel patrimonio netto della partecipata. L'utile o la perdita della partecipante riflette la propria quota di pertinenza nei risultati d'esercizio della partecipata.

L'*investitore in una joint venture* è un partecipante a una joint venture che non ha il controllo congiunto.

Il *controllo congiunto* è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica, ed esiste unicamente quando per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (partecipanti al controllo congiunto).

Una *joint venture* è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

Il *consolidamento proporzionale* è il criterio di contabilizzazione ed esposizione in base al quale la quota proporzionale - di pertinenza del partecipante - di ciascuna delle attività, passività, proventi e oneri di un'entità a controllo congiunto è consolidata voce per voce con quelle del bilancio del partecipante o esposta in una linea distinta delle voci del suo bilancio.

Il *bilancio separato* è il bilancio presentato da una controllante, da una partecipante in una società collegata o da una partecipante in un'entità a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il metodo dell'investimento diretto piuttosto che in base ai risultati conseguiti e al patrimonio netto delle società partecipate.

L'*influenza notevole* è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata, senza averne il controllo o il controllo congiunto.

Un *partecipante* è un partecipante alla joint venture che abbia il controllo congiunto su quella joint venture.

4 Non costituisce un bilancio separato il bilancio in cui viene applicato il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto, così come non è un bilancio separato quello di una entità che non dispone di una controllata, una società collegata o di una partecipazione, in un'entità a controllo congiunto.

5 Il bilancio separato è quello presentato in aggiunta al bilancio consolidato, al bilancio in cui le partecipazioni sono contabilizzate adottando il metodo del patrimonio netto e al bilancio in cui le partecipazioni in una joint venture possedute da un partecipante vengono consolidate con il metodo proporzionale. Il bilancio separato può o meno essere allegato a, o accompagnare, quei bilanci.

- 6 Le entità esentate dal consolidamento in conformità al paragrafo 10 dello IAS 27, o dall'applicazione del metodo del patrimonio netto in conformità al paragrafo 13(c) dello IAS 28 *Partecipazioni in società collegate*, o ancora dall'applicazione del consolidamento proporzionale o del metodo del patrimonio netto in base alle disposizioni del paragrafo 2 del presente Principio, possono presentare il bilancio separato come il proprio unico bilancio.

### **Tipologie di joint venture**

- 7 Una joint venture può assumere differenti forme e strutture. Il presente Principio identifica tre principali tipologie—gestioni a controllo congiunto, beni a controllo congiunto ed entità a controllo congiunto—che sono comunemente descritte e che soddisfano la definizione di joint venture. Le seguenti caratteristiche sono comuni a tutte le tipologie di joint venture:
- (a) due o più partecipanti al controllo sono vincolati da un accordo contrattuale; e
  - (b) l'accordo contrattuale stabilisce il controllo congiunto.

### **Controllo congiunto**

- 8 Il controllo congiunto può essere precluso se la partecipata è in amministrazione controllata o se è in procedura concorsuale, o se opera in presenza di gravi e durature restrizioni nella sua capacità di trasferire fondi al partecipante. Se il controllo congiunto permane, tali eventi non giustificano la mancata contabilizzazione delle joint venture in conformità al presente Principio.

### **Accordo contrattuale**

- 9 L'esistenza di un accordo contrattuale distingue le partecipazioni che comportano controllo congiunto da quelle in collegate sulle quali l'investitore esercita un'influenza notevole (vedere IAS 28). Le attività per le quali non esiste un accordo contrattuale che preveda il controllo congiunto non sono da considerarsi joint venture ai fini del presente Principio.
- 10 L'accordo contrattuale può manifestarsi in vari modi, per esempio con un contratto fra i partecipanti o risultare da verbali delle riunioni tra i partecipanti. In alcuni casi l'accordo può essere formalizzato nell'atto costitutivo o in altri statuti della joint venture. Qualunque sia la forma l'accordo contrattuale è, di solito, scritto ed è relativo ad argomenti quali:
- (a) l'attività, la durata e gli obblighi di rendiconto della joint venture;
  - (b) la nomina del consiglio di amministrazione o di un organo similare di direzione della joint venture e i diritti di voto dei partecipanti;
  - (c) gli apporti di capitale dei partecipanti; e
  - (d) la ripartizione della produzione, dei proventi, dei costi o dei risultati della joint venture tra i partecipanti.
- 11 L'accordo contrattuale disciplina il controllo congiunto sulla joint venture. Il controllo congiunto assicura che nessun singolo partecipante alla joint venture sia in grado di controllare unilateralmente la gestione.

- 12 L'accordo contrattuale può identificare un partecipante alla joint venture come gestore o responsabile delle operazioni della joint venture. Il gestore non controlla la joint venture ma agisce nell'ambito delle politiche finanziarie e gestionali concordate tra i partecipanti ed a lui delegate in base all'accordo contrattuale. Se il gestore ha il potere di controllare le scelte finanziarie e gestionali dell'entità, allora egli controlla la società che diventa, pertanto, una sua controllata e non una joint venture.

## **Gestioni a controllo congiunto**

---

- 13 L'attività di alcune joint venture comporta l'utilizzo di beni e di altre risorse dei partecipanti invece della costituzione di società di capitali, di società di persone o di altre entità, o di strutture finanziarie distinte dai partecipanti. Ciascun partecipante utilizza i propri immobili, impianti e macchinari e gestisce le proprie rimanenze. Egli sostiene in proprio anche costi e passività e si procura finanziamenti che costituiscono sue obbligazioni. Le attività della joint venture possono essere condotte da dipendenti dei partecipanti alla joint venture parallelamente ad attività simili dei partecipanti. L'accordo di joint venture, di solito, prevede la ripartizione tra i partecipanti alla joint venture dei ricavi di vendita dei prodotti ottenuti congiuntamente e delle spese relative.
- 14 Un esempio di gestione a controllo congiunto si ha quando due o più partecipanti mettono in comune le loro gestioni, risorse ed esperienze allo scopo di produrre, commercializzare e distribuire insieme, un particolare prodotto come per esempio un aeroplano. Le differenti fasi del processo di produzione sono svolte da ciascun partecipante. Ciascun partecipante sostiene i propri costi e percepisce una quota, stabilita dall'accordo contrattuale, dei ricavi della vendita dell'aeroplano.
- 15 **Con riferimento alle partecipazioni in gestioni a controllo congiunto, un partecipante deve iscrivere nel proprio bilancio:**
- (a) **le attività che esso controlla e le passività che sostiene; e**
  - (b) **i costi che sostiene e la quota di ricavi a lui spettanti dalla vendita di merci o servizi da parte della joint venture.**
- 16 Poiché le attività, le passività, i proventi e gli oneri sono già rilevati nel bilancio del partecipante non sono richieste rettifiche o altre procedure di consolidamento per i citati elementi nella redazione del bilancio consolidato del partecipante stesso.
- 17 Per la joint venture come tale può non esistere l'obbligo di rilevazioni contabili distinte e di preparazione di un bilancio. Tuttavia i partecipanti possono predisporre conti gestionali per accertare l'andamento economico della joint venture.

## **Beni a controllo congiunto**

---

- 18 Alcune joint venture comportano il controllo congiunto, e spesso la proprietà congiunta, da parte delle partecipanti di uno o più beni apportati alla joint venture o acquistati e utilizzati per le sue finalità. I beni sono utilizzati per consentire ai partecipanti di ottenere benefici economici. Ciascun partecipante può ottenere una parte dei prodotti ottenuti dai beni e ciascuno sostiene una quota concordata di costi.
- 19 Tali joint venture non comportano la costituzione di società di capitali, di società di persone o di altre entità, o di strutture finanziarie distinte dai partecipanti stessi. Ciascun partecipante ha il controllo sulla sua quota di benefici economici futuri tramite la sua quota del bene controllato congiuntamente.

- 20 Molte attività nell'industria petrolifera, dei gas e dell'estrazione mineraria utilizzano beni a controllo congiunto. Per esempio, alcune compagnie petrolifere possono controllare e gestire congiuntamente un oleodotto. Ciascun partecipante utilizza l'oleodotto per trasportare il proprio prodotto in cambio del sostenimento di una parte definita delle spese di gestione dell'oleodotto. Un altro esempio di bene a controllo congiunto si ha quando due entità controllano congiuntamente un immobile, e ciascuna ottiene una quota dei canoni ricevuti e sostiene una quota delle spese.
- 21 **Con riferimento alla partecipazione in beni a controllo congiunto, un partecipante deve rilevare nel proprio bilancio:**
- (a) **la sua quota dei beni a controllo congiunto, classificata secondo la natura dei beni;**
  - (b) **qualsiasi passività sostenuta;**
  - (c) **la sua quota di qualsiasi passività riferita alla joint venture sostenuta congiuntamente con gli altri partecipanti;**
  - (d) **qualsiasi ricavo derivante dalla vendita o dall'utilizzo della sua quota dei prodotti ottenuti dalla joint venture, insieme alla sua quota di qualsiasi costo sostenuto dalla joint venture; e**
  - (e) **qualsiasi costo sostenuto con riferimento alla sua partecipazione nella joint venture.**
- 22 Con riferimento alla partecipazione in beni a controllo congiunto ciascun partecipante rileva nel proprio bilancio:
- (a) la quota dei beni a controllo congiunto, classificata secondo la natura dei beni invece che come partecipazione. Per esempio una quota di partecipazione a un oleodotto a controllo congiunto è classificata come immobili, impianti e macchinari;
  - (b) qualsiasi passività sostenuta, quali quelle sostenute per finanziare l'acquisto della quota;
  - (c) la quota di eventuali passività sostenute congiuntamente con gli altri partecipanti in relazione alla joint venture;
  - (d) qualsiasi ricavo derivante dalla vendita o dall'utilizzo della sua quota dei prodotti ottenuti dalla joint venture, insieme alla sua quota di qualsiasi costo sostenuto dalla joint venture; e
  - (e) qualsiasi costo sostenuto riguardo alla sua partecipazione nella joint venture, quali quelli relativi al finanziamento della quota del bene e alla vendita della sua quota di prodotti.
- Poiché le attività, le passività, i proventi e gli oneri sono già rilevati nel bilancio del partecipante non sono richieste rettifiche o altre procedure di consolidamento per i citati elementi nella redazione del bilancio consolidato del partecipante stesso.
- 23 Il trattamento contabile dei beni a controllo congiunto riflette la sostanza e la realtà economica e, di solito, la forma giuridica della joint venture. Le registrazioni contabili proprie della joint venture possono essere limitate a quei costi sostenuti in comune dai partecipanti e successivamente imputati ai partecipanti secondo le quote stabilite. Per la joint venture può non esistere l'obbligo di predisposizione del bilancio, sebbene i partecipanti possano predisporre rendiconti gestionali per determinare l'andamento economico della joint venture.

## Entità economiche a controllo congiunto

---

- 24 L'entità a controllo congiunto è una joint venture che comporta la costituzione di una società di capitali, di una società di persone o di altra entità in cui ogni partecipante ha una partecipazione. L'entità opera come una qualsiasi altra entità, con la differenza che un accordo contrattuale tra i partecipanti stabilisce il controllo congiunto sulla attività economica dell'entità.
- 25 L'entità a controllo congiunto controlla i beni della joint venture, sostiene passività e costi e realizza ricavi. Essa può stipulare contratti in proprio nome e ottenere finanziamenti per realizzare gli scopi della joint venture. Ciascun partecipante ha diritto a una parte dei risultati dell'entità, sebbene alcune entità controllate congiuntamente prevedano anche una ripartizione dei prodotti della joint venture.
- 26 Un tipico esempio di entità a controllo congiunto si ha quando due entità uniscono le loro attività in un particolare settore trasferendo le relative attività e passività a un'entità a controllo congiunto. Un altro esempio si ha quando un'entità inizia un'attività in un Paese estero insieme con le autorità governative o pubbliche di quel Paese, costituendo un'entità distinta controllata congiuntamente dall'entità e dall'autorità governativa o pubblica.
- 27 Molte entità a controllo congiunto sono, in sostanza, simili alle joint venture cui si è fatto riferimento come gestioni a controllo congiunto o come beni a controllo congiunto. Per esempio, i partecipanti possono trasferire, per motivi fiscali o per altre ragioni, un bene a controllo congiunto, quale un oleodotto, in un'entità a controllo congiunto. Analogamente, i partecipanti possono apportare a un'entità a controllo congiunto beni che saranno gestiti congiuntamente. Alcune gestioni a controllo congiunto prevedono anche la costituzione di un'entità a controllo congiunto per affrontare aspetti particolari dell'attività quali la progettazione, la promozione, la commercializzazione o l'assistenza post vendita del prodotto.
- 28 L'entità a controllo congiunto effettua le proprie registrazioni contabili e predispone e presenta bilanci esattamente come ogni altra entità in conformità con gli International Financial Reporting Standard.
- 29 In genere ciascun partecipante apporta disponibilità liquide o altre risorse all'entità a controllo congiunto. Questi apporti sono rilevati contabilmente dal partecipante ed esposti nel proprio bilancio come partecipazione nell'entità sottoposta a controllo congiunto.

### Bilancio del partecipante

#### Consolidamento proporzionale

- 30 **Un partecipante deve rilevare la propria partecipazione in un'entità a controllo congiunto adottando il consolidamento proporzionale ovvero il metodo alternativo descritto nel paragrafo 38. Se si adotta il consolidamento proporzionale, deve essere utilizzato uno dei due schemi di bilancio descritti di seguito.**
- 31 Un partecipante rileva la propria partecipazione in una entità a controllo congiunto utilizzando uno dei due schemi previsti per il consolidamento proporzionale indipendentemente dal possesso di partecipazioni in controllate o dal fatto che identifichi il bilancio come il bilancio consolidato.

- 32 Quando si rileva una partecipazione in un'entità a controllo congiunto, è essenziale che il partecipante rifletta la sostanza e la realtà economica dell'accordo piuttosto che la struttura particolare o la forma della joint venture. In un'entità a controllo congiunto, un partecipante ha il controllo sulla sua quota di benefici economici futuri tramite la sua quota di attività e passività dell'entità medesima. La sostanza e la realtà economica dell'accordo si riflettono nel bilancio consolidato del partecipante quando questi rileva la sua partecipazione nelle attività, nelle passività, nei ricavi e nei costi dell'entità a controllo congiunto utilizzando uno dei due schemi di bilancio previsti nel paragrafo 34 per il consolidamento proporzionale.
- 33 L'applicazione del consolidamento proporzionale comporta che lo stato patrimoniale del partecipante comprenda la sua quota delle attività che esso controlla congiuntamente e la sua quota delle passività per le quali esso è congiuntamente responsabile. Il conto economico del partecipante comprende la sua quota di ricavi e costi dell'entità a controllo congiunto. Molte delle procedure necessarie per il consolidamento proporzionale sono analoghe a quelle per il consolidamento di partecipazioni in controllate esposte nello IAS 27.
- 34 Per il consolidamento proporzionale possono essere utilizzati differenti schemi di bilancio. Il partecipante può sommare la sua quota di ciascuna attività, passività, ricavi e costi dell'entità a controllo congiunto con le rispettive voci del proprio bilancio, voce per voce. Per esempio, può sommare la sua quota di rimanenze dell'entità a controllo congiunto con le sue rimanenze e la sua quota di immobili, impianti e macchinari dell'entità a controllo congiunto con le corrispondenti voci del proprio bilancio. In alternativa, il partecipante può distinguere nel proprio bilancio apposite voci relative alla sua quota di attività, passività, ricavi e costi dell'entità economica a controllo congiunto. Per esempio, può esporre la sua quota di attività correnti dell'entità a controllo congiunto come voce distinta tra le proprie attività correnti; così come può esporre distintamente la sua quota di immobili, impianti e macchinari dell'entità a controllo congiunto come voce distinta tra gli immobili, impianti e macchinari di proprietà. Entrambi questi schemi conducono alla rilevazione di un identico risultato economico e di valori identici per ciascuna categoria principale di attività, passività, ricavi e costi; per i fini del presente Principio entrambi gli schemi sono accettabili.
- 35 Qualunque sia lo schema utilizzato per il consolidamento proporzionale, non è corretto compensare attività e passività deducendole da altre passività e attività o ricavi e costi deducendoli da altri costi e ricavi, a meno che esista un diritto legale di compensazione e la compensazione rappresenti le attese circa la realizzazione dell'attività o l'estinzione della passività.
- 36 **Un partecipante deve interrompere l'utilizzo del consolidamento proporzionale a partire dalla data in cui cessa di avere il controllo congiunto sull'entità a controllo congiunto.**
- 37 Un partecipante interrompe l'utilizzo del consolidamento proporzionale a partire dalla data in cui cessa di condividere il controllo di un'entità a controllo congiunto. Ciò può accadere, per esempio, quando il partecipante dismette la sua partecipazione o quando esistono restrizioni esterne sull'entità a controllo congiunto tali da far venire meno, di fatto, il controllo congiunto.

### **Metodo del patrimonio netto**

- 38 **In alternativa al consolidamento proporzionale descritto nel paragrafo 30, un partecipante deve iscrivere la propria partecipazione in un'entità a controllo congiunto utilizzando il metodo del patrimonio netto.**

- 39 Un partecipante rileva la propria partecipazione in una entità a controllo congiunto utilizzando il metodo del patrimonio netto indipendentemente dal possesso di partecipazioni in controllate o dal fatto che identifichi il bilancio come il bilancio consolidato.
- 40 Alcuni partecipanti rilevano le proprie partecipazioni in entità a controllo congiunto adottando il metodo del patrimonio netto, secondo le disposizioni di cui allo IAS 28. L'utilizzo del metodo del patrimonio netto è sostenuto da coloro che ritengono che non sia corretto sommare valori riferibili a un controllo integrale con valori riferibili a un controllo congiunto e da coloro che ritengono che i partecipanti in un'entità a controllo congiunto abbiano un'influenza notevole, piuttosto che un controllo congiunto. Il presente Principio non raccomanda l'utilizzo del metodo del patrimonio netto perché il consolidamento proporzionale rispecchia meglio la sostanza e la realtà economica della partecipazione di un partecipante in un'entità a controllo congiunto, cioè il controllo sulla quota dei benefici economici futuri a lui spettanti. Tuttavia, il presente Principio consente l'utilizzo del metodo del patrimonio netto come trattamento contabile alternativo consentito per la rilevazione della partecipazione in entità a controllo congiunto.
- 41 **Un partecipante deve interrompere l'utilizzo del metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui viene meno il suo controllo congiunto o la sua influenza notevole su di un'entità a controllo congiunto.**

#### **Eccezioni al consolidamento proporzionale e al metodo del patrimonio netto**

- 42 **Le partecipazioni in entità a controllo congiunto classificate come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5 devono essere contabilizzate in conformità con tale IFRS.**
- 43 Quando la partecipazione in un'entità a controllo congiunto classificata precedentemente come posseduta per la vendita non soddisfa più i criteri necessari per tale classificazione, deve essere contabilizzata adottando il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui era stata classificata come posseduta per la vendita. I bilanci di tutti gli esercizi a partire da tale classificazione devono essere rettificati di conseguenza.
- 44 [Eliminato]
- 45 **A partire dalla data in cui un'entità a controllo congiunto diventa una controllata del partecipante, questi deve contabilizzare tale partecipazione secondo quanto previsto dallo IAS 27. Dalla data in cui un'entità a controllo congiunto diventa una collegata del partecipante, questi deve contabilizzare la partecipazione in conformità con lo IAS 28.**

#### **Bilancio separato di un partecipante**

- 46 **Una partecipazione in un'entità a controllo congiunto deve essere contabilizzata nel bilancio separato del partecipante in conformità con quanto disposto dai paragrafi 37-42 dello IAS 27.**
- 47 Il presente Principio non si occupa di quali entità presentano un bilancio separato per uso pubblico.

## Operazioni tra partecipante e joint venture

---

- 48 Quando un partecipante apporta o vende beni a una joint venture, la rilevazione di ogni quota di utile o perdita derivante dall'operazione deve riflettere la sostanza della transazione. Fino a che i beni sono detenuti dalla joint venture, e posto che il partecipante abbia trasferito i rischi e i benefici connessi alla proprietà, il partecipante deve rilevare solo la quota di utile o di perdita riferibile alle quote di partecipazione degli altri partecipanti al controllo congiunto.\* Il partecipante deve rilevare interamente l'importo della perdita quando l'apporto o la vendita rivela una riduzione del valore netto di realizzo delle attività correnti o una perdita per riduzione di valore.
- 49 Quando un partecipante acquista beni da una joint venture, esso non deve rilevare la sua quota di utile della joint venture derivante dall'operazione fino a che non rivende tali beni a un terzo indipendente. Un partecipante deve rilevare la sua quota di perdite risultanti da queste operazioni nello stesso modo dei profitti, con la differenza che le perdite devono essere rilevate immediatamente quando sono rappresentative di una riduzione del valore netto di realizzo per le attività correnti o di una perdita per riduzione di valore.
- 50 Per valutare se un'operazione tra un partecipante e una joint venture rivela l'esistenza di una perdita per riduzione di valore di un'attività, il partecipante determina il valore recuperabile dell'attività in conformità allo IAS 36 *Riduzione di valore* delle attività. Nel determinare il valore d'uso il partecipante stima i flussi finanziari futuri derivanti dalla attività sulla base del suo uso continuativo e della sua dismissione finale da parte della joint venture.

## Iscrizione delle partecipazioni in joint venture nel bilancio di un investitore

---

- 51 Un investitore in una joint venture che non ha il controllo congiunto deve contabilizzare quella partecipazione in conformità con lo IAS 39 oppure, se ha un'influenza notevole nella joint venture, in conformità allo IAS 28.

## Gestori di joint venture

---

- 52 I gestori e i responsabili di joint venture devono contabilizzare eventuali compensi secondo quanto previsto dallo IAS 18 *Ricavi*.
- 53 Uno o più partecipanti possono agire come gestore o responsabile della joint venture. Ai gestori è generalmente riconosciuta una commissione di gestione per tali incarichi. Tali compensi sono contabilizzati dalla joint venture come costo.

---

\* Vedere anche SIC-13 *Imprese a controllo congiunto—Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo*.

## Informazioni integrative

---

- 54 Un partecipante deve indicare il valore complessivo delle seguenti passività potenziali, a meno che la probabilità di perdita sia remota, distintamente dal valore delle altre passività potenziali:
- (a) qualsiasi passività potenziali che il partecipante ha sostenuto in relazione alla sua partecipazione in joint venture e la sua quota in ciascuna delle passività potenziali che sono state sostenute congiuntamente con gli altri partecipanti;
  - (b) la sua quota delle passività potenziali delle joint venture stesse per le quali il partecipante è potenzialmente responsabile; e
  - (c) le passività potenziali che emergono perché il partecipante è potenzialmente responsabile per le passività degli altri partecipanti alla joint venture.
- 55 Un partecipante deve indicare il valore complessivo dei seguenti impegni riferibili alla sua partecipazione in joint venture, distintamente dagli altri impegni:
- (a) qualsiasi impegno finanziario del partecipante riferibile alla sua partecipazione in joint venture e la sua quota degli impegni finanziari che sono stati sostenuti congiuntamente con gli altri partecipanti; e
  - (b) la sua quota degli impegni finanziari delle joint venture stesse.
- 56 Un partecipante deve fornire un elenco e una descrizione delle partecipazioni nelle joint venture significative e la quota delle partecipazioni in entità a controllo congiunto. Un partecipante, che rileva le sue partecipazioni in entità a controllo congiunto utilizzando lo schema di bilancio per il consolidamento proporzionale che prevede l'aggregazione voce per voce dei dati propri e dell'entità sottoposta a controllo congiunto, o il metodo del patrimonio netto, deve indicare i valori complessivi delle attività correnti, attività a lungo termine, passività correnti, passività a lungo termine, costi e ricavi relativi alle sue partecipazioni in joint venture.
- 57 Un partecipante deve descrivere il metodo adottato per rilevare le proprie partecipazioni in entità a controllo congiunto.

## Data di entrata in vigore

---

- 58 L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata un'applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1 gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

## Eliminazione dello IAS 31 (rivisto nella sostanza nel 2000)

---

- 59 Il presente Principio sostituisce lo IAS 31 *Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture* (rivisto nella sostanza nel 2000).

## **Appendice**

### **Modifiche ad altre disposizioni in materia**

*Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un'entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.*

\* \* \* \* \*

*Le modifiche contenute in questa appendice al momento della pubblicazione del presente Principio nel 2003, sono state integrate nelle disposizioni rilevanti pubblicate all'interno di questo volume.*

## Approvazione dello IAS 31 da parte del Board

---

Il Principio contabile internazionale n. 31 *Partecipazioni in società collegate* ha ricevuto l'approvazione per la pubblicazione da parte dei quattordici membri dell'International Accounting Standards Board.

Sir David Tweedie	Presidente
Thomas E. Jones	Vice presidente
Mary E. Barth	
Hans-Georg Bruns	
Anthony T. Cope	
Robert P. Garnett	
Gilbert Gélard	
James J. Leisenring	
Warren J. McGregor	
Patricia L. O'Malley	
Harry K. Schmid	
John T. Smith	
Geoffrey Whittington	
Tatsumi Yamada	

## Motivazioni per le conclusioni dello IAS 31 *Partecipazioni in joint venture*

*Le presenti Motivazioni per le conclusioni sono allegare allo IAS 31, ma non ne costituiscono parte integrante*

### Introduzione

---

- BC1 Le presenti Motivazioni per le conclusioni riassumono le considerazioni dell'International Accounting Standards Board e le relative conclusioni in merito alla revisione dello IAS 31 *Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture* nel 2003. I singoli componenti del Board hanno attribuito ad alcuni fattori una importanza maggiore rispetto ad altri.
- BC2 Nel luglio 2001 il Board annunciò che come parte del piano iniziale di progetti tecnici, avrebbe intrapreso un progetto per migliorare una serie di Principi, tra cui lo IAS 27 *Bilancio consolidato contabilizzazione delle partecipazioni in società controllate* e lo IAS 28 *Partecipazioni in società collegate*. Il progetto era stato intrapreso alla luce delle domande e delle critiche mosse ai Principi dalle Autorità di regolamentazione dei mercati mobiliari, dalle professioni contabili e da altri soggetti interessati. Le finalità del progetto di revisione (Improvement) erano di ridurre o eliminare alternative, ridondanze e conflitti tra i Principi, di affrontare alcuni problematiche di convergenza contabile e di apportare ulteriori miglioramenti. Poiché le variazioni che erano state proposte per le versioni riviste dello IAS 27 *Bilancio consolidato e separato* e IAS 28 *Partecipazioni in società collegate*, il Board ha inoltre proposto di effettuare alcune importanti conseguenti variazioni allo IAS 31 *Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture*.
- BC3 Poiché l'intenzione del Board non era di riconsiderare l'approccio fondamentale alla contabilizzazione per le joint-venture stabilito dallo IAS 31 ma di riflettere soltanto le variazioni relative alle proprie decisioni nel progetto di revisione, in particolare in rapporto allo IAS 27 e allo IAS 28, le presenti Motivazioni per le conclusioni non trattano le disposizioni dello IAS 31 che il Board non ha ripreso in esame. Tuttavia, vista la portata delle variazioni al Principio, il Board ritiene che sia utile agli utilizzatori pubblicare lo IAS 31 insieme ai Principi che erano precedentemente soggetti a revisione come parte del progetto di revisione.

### **Esclusione dall'ambito di applicazione: investimenti in joint venture possedute da società di investimento in capitale di rischio, fondi comuni, fondi di investimento e entità similari**

---

- BC4 Non esistono disposizioni specifiche che trattano la contabilizzazione degli investimenti di società di investimento in capitale di rischio, fondi comuni, fondi di investimento e entità similari. Ne risulta che, a seconda che un'entità abbia il controllo, il controllo congiunto o un'influenza notevole su una partecipata, si applica uno dei seguenti Principi:
- (a) IAS 27 *Bilancio consolidato e separato*,
  - (b) IAS 28 *Partecipazioni in società collegate*, o
  - (c) IAS 31 *Partecipazioni in joint venture*.

- BC5 Il Board ha considerato se un diverso approccio sia appropriato per questi investitori quando non hanno controllo, ma un controllo congiunto o un'influenza notevole sulle altre partecipate. Il Board ha notato che l'utilizzo dei metodi del consolidamento proporzionale o del patrimonio netto per investimenti posseduti da società di investimento in capitale di rischio, fondi comuni, fondi di investimento e entità similari spesso produce informazioni che non sono rilevanti per la direzione aziendale e per gli investitori e che la valutazione del *fair value* (valore equo) produce informazioni più significative in queste circostanze. Come indicato nelle Motivazioni per le conclusioni dello IAS 27, il Board ha confermato che una controllata non deve essere esclusa dal consolidamento in base alla natura dell'entità controllante. Il consolidamento si basa sulla capacità della capogruppo di controllare la partecipata e non deve essere interessato dal fatto che la direzione aziendale intenda possedere un investimento in un'entità controllata per il breve periodo. Il Board ha concluso che per investimenti controllati da entità a capitale privato, le necessità dell'informativa degli utilizzatori sono servite al meglio dal bilancio in cui tali investimenti sono consolidati, quindi rivelano la misura delle operazioni delle entità controllate.
- BC6 Il Board ha inoltre notato che possono esserci frequenti variazioni nelle quote di proprietà in questi investimenti e che il bilancio risulta meno utile se vi sono modifiche frequenti nel metodo di contabilizzazione di un investimento.

### **Valutazione al *fair value* (valore equo) secondo quanto previsto dallo IAS 39**

- BC7 Di conseguenza, il Board ha deciso che gli investimenti posseduti da società di investimento in capitale di rischio, fondi comuni, fondi di investimento e entità similari inclusi fondi assicurativi collegati a partecipazioni devono essere esclusi dall'ambito di applicazione dello IAS 31 quando sono valutati al *fair value* (valore equo) in conformità allo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*. Il Board comprende che l'informativa sul *fair value* (valore equo) è spesso prontamente disponibile poiché la valutazione al *fair value* (valore equo) è una prassi ben consolidata in questi comparti inclusi gli investimenti in entità alle prime fasi di sviluppo o in entità non quotate.

### **Trattamento delle variazioni del *fair value* (valore equo)**

- BC8 Il Board ha deciso che se le società di investimento in capitale di rischio, fondi comuni, fondi di investimento e entità similari devono essere escluse dall'ambito di applicazione dello IAS 31, ciò avvenga soltanto quando le variazioni nel *fair value* (valore equo) degli investimenti in joint venture si rilevano nel conto economico del periodo in cui tali variazioni si verificano. Ciò per realizzare lo stesso trattamento delle partecipazioni in controllate o collegate non consolidate o contabilizzate con il metodo del patrimonio netto perché si ritiene che il controllo o l'influenza notevole siano temporanei. L'approccio del Board distingue tra la contabilizzazione dell'investimento e la contabilizzazione dell'entità economica. In rapporto al primo caso, il Board ha deciso che ci sia uniformità nel trattamento di tutte le partecipazioni, incluse le variazioni nel *fair value* (valore equo) di tali investimenti.
- BC9 Il Board ha osservato che se tali investimenti fossero classificati secondo quanto previsto dallo IAS 39, essi non risponderebbero sempre alla definizione di investimento classificato come posseduto per negoziazione perché le società di investimento in capitale di rischio possono possedere un investimento per un periodo di 3-5 anni. Secondo lo IAS 39 tali investimenti sono classificati come disponibili per la vendita (a meno che l'entità decida di designare l'investimento al momento della rilevazione iniziale al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico).

La classificazione come disponibile per la vendita comporterebbe la non rilevazione delle variazioni del *fair value* (valore equo) a conto economico. Per ottenere un effetto sul risultato economico simile a quello derivante dal consolidamento proporzionale o dalla applicazione del metodo del patrimonio netto, il Board ha deciso di esentare gli investimenti posseduti da società di investimento in capitale di rischio, fondi comuni, fondi di investimento, e entità similari dal presente Principio soltanto quando essi sono valutati al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico (per designazione o perché soddisfano la definizione dello IAS 39 di posseduto per negoziazione).

### Riferimento alle prassi “consolidate” di settore

- BC10 L’Exposure Draft dello IAS 28 proponeva di limitare l’esclusione dall’ambito di applicazione alle situazioni in cui esiste una prassi di settore consolidata. Alcuni commentatori hanno osservato che lo sviluppo della prassi di settore per valutare tali partecipazioni al *fair value* (valore equo) sarebbe stato precluso in settori consolidati in paesi che già applicano gli IFRS. Il Board ha confermato che il fine principale del riferimento a prassi “consolidate” nell’Exposure Draft era di enfatizzare che l’esclusione si sarebbe applicata generalmente a quegli investimenti il cui *fair value* (valore equo) era prontamente disponibile.
- BC11 Il Board ha quindi deciso che l’applicabilità dell’esclusione dall’ambito di applicazione dello IAS 31 si basi soltanto sulla natura delle attività dell’entità e di eliminare il riferimento a prassi “consolidate”. Il Board comprende che la valutazione di questi investimenti al *fair value* (valore equo) è una prassi “consolidata” in questi settori.

### Definizione di “società di investimento in capitale di rischio”

- BC12 Il Board ha deciso di non definire ulteriormente le “società di investimento in capitale di rischio e entità similari” escluse dall’ambito di applicazione dello IAS 31. Al di là delle difficoltà di giungere ad una definizione universalmente applicabile, il Board non ha voluto che la valutazione delle partecipazioni al *fair value* (valore equo) per l’entità divenisse ulteriormente difficile. Tuttavia, il Board ha deciso di chiarire che il riferimento a “entità similari” nell’esclusione dall’ambito di applicazione include fondi assicurativi collegati a investimenti.

## Applicazione del consolidamento proporzionale o del metodo del patrimonio netto

---

### Controllo congiunto temporaneo

- BC13 Il Board ha considerato se eliminare l’esenzione dall’applicazione del metodo del patrimonio netto o del consolidamento proporzionale quando un controllo congiunto in una joint venture è inteso essere temporaneo. Il Board ha deciso di trattare la questione in un principio esaustivo sulla dismissione di attività. Il Board ha deciso di mantenere l’esenzione dall’applicazione del metodo del patrimonio netto o del metodo di consolidamento proporzionale quando c’è evidenza che una partecipazione in una joint venture è stata acquisita con l’intenzione di alienarla entro dodici mesi e che la direzione aziendale sta attivamente cercando un acquirente. L’Exposure Draft ED 4 del Board *Dismissione di attività non correnti e Presentazione di attività operative cessate* propone di valutare e presentare attività possedute per la vendita in modo uniforme

indipendentemente dal fatto che esse siano possedute da un investitore in una collegata, in una joint venture o in una controllata.\*

### **Rilevanti restrizioni di lungo termine che riducono la capacità di trasferire fondi all'investitore**

- BC14 Il Board ha deciso di eliminare l'esenzione dall'applicazione del metodo del patrimonio netto o del metodo del consolidamento proporzionale per una partecipazione in una joint venture che in passato era trattata con uno dei due metodi, quando rilevanti restrizioni di lungo termine ne riducevano la capacità di trasferire fondi al partecipante alla joint venture. Ciò perché tali situazioni possono non precludere il controllo congiunto del partecipante sulla joint-venture. Il Board ha deciso che un investitore, nel valutare la propria capacità di esercitare un controllo congiunto su un'entità, deve considerare le restrizioni al trasferimento di fondi dall'entità all'investitore. Di per sé, tali restrizioni non precludono l'esistenza di un controllo congiunto.

### **Date diverse di chiusura degli esercizi**

- BC15 L'Exposure Draft del maggio 2002 proponeva di limitare a tre mesi ogni differenza tra le date di riferimento del bilancio del partecipante a una joint venture e la partecipata, nell'applicazione del metodo del consolidamento proporzionale. Alcuni commentatori all'Exposure Draft ritenevano che per il partecipante a una joint venture non fosse fattibile preparare un bilancio alla stessa data quando la data di chiusura dell'esercizio del partecipante e della partecipata differivano più di tre mesi. Il Board ha constatato che in varie giurisdizioni vige il limite di tre mesi e temeva che un periodo più lungo, come sei mesi, avrebbe portato a rilevare dati obsoleti. Quindi, ha deciso di mantenere il limite di tre mesi.

---

\* Nel marzo 2004, il Board ha pubblicato l'IFRS 5, *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*. L'IFRS 5 elimina questa esclusione dall'ambito di applicazione e quindi elimina l'esenzione dall'applicazione del metodo del consolidamento proporzionale o del metodo del patrimonio netto quando il controllo congiunto di una joint venture è inteso essere temporaneo. Si vedano le Motivazioni per le conclusioni dell'IFRS 5 per ulteriori chiarimenti.

